

STATUTO

LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA SAN MARTINO
N.318

Numero REA: RG - 68371

Codice fiscale: 00808470884

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"

DELL'ATTO RICEVUTO IL 30 OTTOBRE 2006

REPERTORIO 10870 RACCOLTA 2542

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE-DURATA

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata 'LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'.

A detta società, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla Cooperazione si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n.142 nonché le disposizioni di cui alla L. n. 381/91 relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2

Sede- Domicilio dei soci

La cooperativa ha sede nel Comune di Vittoria. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

L'assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie nell'intero territorio nazionale e anche all'estero.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali.

ARTICOLO 3

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

La società verrà sciolta per decorso del termine od anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

ARTICOLO 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Lo scopo che i 'soci cooperatori' della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con

particolare riferimento all'incremento all'occupazione giovanile ciò ai fini della legge 285/77 e delle successive norme emanate ed emanande sulla cooperazione giovanile. Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e partecipare a Consorzi o ad altri enti che si propongono di svolgere attività cooperative e mutualistiche anche nell'ambito delle predette associazioni di tutela e rappresentanza.

La società ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi:

- a) istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi socio-sanitari (comunità-alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, case famiglia, centri residenziali e semi-residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà (con pendenze a carico, civili ed amministrative), coppie in difficoltà, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti;
- b) creazione di ambulatori di medicina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione ed in particolare per la riabilitazione del linguaggio nonché la creazione di centri di psicomotricità;
- c) organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;
- d) istituzione e/o gestione di asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, nonché di servizi ausiliari di collocamento; prestazione di assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la salvaguardia, nel rispetto dei principi educativi e pedagogici;
- e) assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori, handicappati fisici e/o psichici, tossico-dipendenti, etc.; nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);
- f) prestazione di servizi di trasporto e di servizio mensa;
- g) intervento a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;
- h) assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti

nella fase post penitenziaria;

i) istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale di qualificazione e di riqualificazione, nonché corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;

l) studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio per conto terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;

m) promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi sociali e sanitari;

n) attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando l'occupazione di tempo libero delle quali possono usufruire anche persone con problemi psico-fisici;

o) gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato sociale di consulenza;

p) editoria e stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni con Enti Locali o con altri Enti Pubblici morali e privati, o la partecipazione ad appalti, gare, trattative private indette da Enti Locali (Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali, etc).

La cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinente ai medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) partecipare a società per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) acquistare immobili, macchine, attrezzature e quant'altro necessita per lo svolgimento dell'attività.

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;

e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti della legislazione vigente in materia (D.L. 01/09/93, n. 385 e relativa delibera attuativa del C.I.C.R.). E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI - CATEGORIE - AMMISSIONI - RECESSO ESCLUSIONE

ARTICOLO 5

Categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al minimo esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I soci possono essere:

- 'lavoratori', a loro volta distinti in 'ordinari' e 'speciali';
- 'volontari';
- 'sovventori'.

ARTICOLO 6

SOCI LAVORATORI: ORDINARI E SPECIALI

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto sociatario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono essere soci 'lavoratori' tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori in cui opera la cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Sono denominati soci lavoratori 'ordinari' i titolari di quote

di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il socio, in particolare, partecipa al raggiungimento degli scopi sociali fornendo il proprio lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, viene definita la tipologia dei rapporti che si intendono attuare.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

I soci lavoratori 'ordinari', con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabiliscono un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, disciplinato da apposito regolamento interno.

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria 'speciale' in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci 'speciali' coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci 'speciali' coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio 'speciale': detta durata varia da uno a sette anni e viene determinata dall'organo amministrativo tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio 'speciale' deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

A norma dell'art. 2527 c.c. i soci ammessi alla categoria 'speciale' non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori 'ordinari'.

Ai soci 'speciali' può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 31, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci 'speciali' non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria 'speciale' ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci 'speciali' non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci 'speciali' possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci 'speciali' possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio 'speciale' è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio 'speciale' secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

Possono essere altresì ammessi soci 'volontari' che prestino la loro attività gratuitamente ai sensi della L. 381/91 art.

2. I soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci.

Non possono divenire soci lavoratori quanti esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti con quelli della società cooperativa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto nel libro soci con indicazione della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 7

Procedura di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze maturate nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità al presente statuto;
- c) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod.civ.
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- e) dichiarazione di non svolgere attività concorrenti od in contrasto con quelle delle cooperative.

Se si tratta di persona giuridica (società, associazioni od enti) la domanda dovrà contenere, oltre le indicazioni di cui ai precedenti punti b,c, d ed e) le seguenti informazioni:

- a) la denominazione sociale, sede e forma giuridica;
- b) nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla;
- c) la delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di nuovo socio avviene con deliberazione dell'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta, un sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Tale sovrapprezzo deve essere iscritto nel fondo specifico.

L'eventuale diniego, da esprimersi nel termine massimo di sessanta giorni dalla domanda, deve essere motivato e comunicato con raccomandata a.r. all'interessato.

Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci

l'assemblea a norma dell'art.2528 c.c.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art.7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 8

Obblighi dei soci

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile;
- d) a contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ARTICOLO 9

Soci Sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa i soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il pro- posto acquirente e gli

Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il valore di ciascuna quota ed il minimo di quote da sottoscrivere;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 10

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio

lavoratore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato (in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo) o diverso da quello subordinato (recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa).

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ARTICOLO 11

Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- 4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato:
 - 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
 - 2. per mutuo consenso;
 - 3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
 - 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - 5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - b. diverso da quello subordinato:
 - 1. per mutuo consenso;
 - 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa;
- 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- 9) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- 10) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) senza giustificato motivi non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

12) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro sui risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12

Diritti conseguenti al recesso od all'esclusione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata delle somme ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ritorno.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 13

Decesso

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da questi effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 12, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 14

Trattamento normativo ed economico dei soci

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi

specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ARTICOLO 15

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purchè in Italia.

Essa viene convocata mediante:

* lettera raccomandata o altre modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Pertanto la convocazione è da considerarsi validamente effettuata laddove l'avviso venga sottoscritto e datato per presa visione dal socio destinatario;

* telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore per la seconda convocazione (che va fissata almeno 24 ore dopo la prima) nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita: comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come

sopra, qualora ad essa partecipi l'intero capitale sociale, tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti od informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 16

Decisioni dei soci

I soci decidono con deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dal presente atto costitutivo e dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera l'eventuale erogazione di trattamento economici ulteriori ai sensi dell'art. 3 II co della legge 142/2001;
- 6) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal

Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 17

Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sul cambiamento dell'oggetto, sul cambiamento del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole del 51% dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 18

Diritto di voto- Delega

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta (90) giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Sono escluse le votazioni segrete.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante semplice delega scritta che deve essere conservata dalla società; la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di cinque.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci od al revisore se nominati, ai dipendenti della società nè a società controllate.

ARTICOLO 19

Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione adottata dai soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento

della nomina.

Gli amministratori possono essere anche dei non soci: tuttavia la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Essi sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio, quando sia eletto e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima adunanza nomina tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove per comprovate necessità e sempre nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione avviene con avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono stabiliti data, luogo, ora dell'adunanza ed elenco delle materie da trattare.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale od altrove purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 20

Poteri

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano ai soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione nonchè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 n.3, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 21

Rappresentanza sociale

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

ARTICOLO 22

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 II e III co, si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, la cui nomina spetta ai soci.

Essi restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

Il loro compenso annuale sarà determinato dall'assemblea che li nomina.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis c.c. ed inoltre esercita il controllo

contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE
ARTICOLO 23

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di quote nominative dal valore nominale di Euro venticinque (Eur.25) ciascuna: nessun socio potrà possedere quote il cui valore complessivo superi il limite massimo stabilito dalla legge.
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 25;
- c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- d) dalla riserva straordinaria.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come 'riserve indivisibili' con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 24

Trasferimento delle quote

Le quote dei soci lavoratori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il socio lavoratore che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, sia nel caso di concessione che nel caso di negazione dell'autorizzazione, deve comunicare il proprio provvedimento al socio che abbia richiesto l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione con l'obbligo della società di iscrivere l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

TITOLO V
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
ARTICOLO 25

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale dividendo ai soci ordinari non superiore all'interesse massimo previsto per i Buoni Postali Fruttiferi aumentati di due virgola cinque (2,5) punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) un eventuale dividendo ai soci sovventori, aumentato rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari fino al 2% (due per cento);
- e) una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c.c.;

- f) un' eventuale quota alle riserve statutarie;
- g) l'eventuale rimanenza a fini mutualistici.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I ristorni sono determinati secondo criteri di ripartizione proporzionali alla quantità e qualità dello scambio mutualistico con i soci, nel rispetto ed entro i limiti previsti dall'art. 2545-sexies del codice civile.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ritorno nel rispetto della normativa vigente.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del valore delle quote sottoscritte e versate.

TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 26

In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa, l'assemblea con le maggioranze all'uopo previste, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, verrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

ARTICOLO 27

Norme generali

La Cooperativa è a mutualità prevalente.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata e delle leggi speciali sulla Cooperazione.